



# LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 5 marzo 2024

## NEWS DEL GIORNO

[Pubblicato in G.U. il Decreto PNRR – bis: novità per appalti e relative sanzioni](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Pubblicato in G.U. il Decreto PNRR – bis: novità in materia di sanzioni contributive](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Pubblicato in GU il Decreto PNRR – bis: potenziamento del personale ispettivo](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Obbligo contributivo e rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso](#)  
di Redazione

## NON SOLO LAVORO

[La struttura finanziaria dell'operazione di cessione dello studio professionale](#)  
di MpO & partners



## ***Publicato in G.U. il Decreto PNRR – bis: novità per appalti e relative sanzioni***

di **Redazione**

Publicato in [Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024](#) il D.L. 19/2024 contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche definito "*Decreto PNRR – bis*".

La sezione dedicata al lavoro contempla 3 articoli, quelli compresi tra il 29 ed il 31.

L'articolo 29, comma 1, novella l'articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, andando a rimodulare l'impianto normativo e contrattuale generale che deve essere rispettato al fine di ottenere la regolarità contributiva, ed introduce un tetto al recupero dei benefici in precedenza erogati in assenza delle suddette condizioni di regolarità, il cui importo non può eccedere il doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Viene introdotta una particolare disciplina in merito al trattamento economico e contrattuale previsto in regime di appalto e di subappalto, che in base al dettato dell'articolo 29, comma 2, D.L. 19/2024 non può essere inferiore rispetto a quello maggiormente applicato nel settore e nella zona di esecuzione della prestazione.

Parallelamente si assiste (commi 3 e 4) ad un inasprimento del regime sanzionatorio connesso ai rapporti di lavoro privi delle necessarie comunicazioni di regolarizzazione, così come in ipotesi di violazioni in materia di esternalizzazione (somministrazione ed appalto).

Viene poi introdotta una Lista di conformità dell'Ispettorato, all'interno della quale (previo consenso dei medesimi datori) possono essere iscritti i datori di lavoro che all'esito degli accertamenti risultano in regola con le norme in materia di legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l'iscrizione a tale Lista consente di non essere sottoposti per i dodici mesi successivi (decorrenti dalla data di iscrizione) ad ulteriori verifiche.

Il comma 19 dell'articolo 19 introduce, poi, una patente a punti (a partire dal 1° ottobre 2024) per poter operare nei cantieri temporanei o mobili, che deve essere posseduta da imprese e lavoratori autonomi interessati; viene attribuito un punteggio iniziale pari a 30 punti, che viene decurtato in relazione ad eventuali violazioni in materia di salute e sicurezza, con possibilità di operare sin tanto che non si raggiunge il valore di 15 (e sospensione in ogni ipotesi di infortunio mortale).



**Seminario** di specializzazione

# Esternalizzazione e contratti commerciali: appalto, contratto di rete

Scopri di più

## ***Publicato in G.U. il Decreto PNRR – bis: novità in materia di sanzioni contributive***

di Redazione

Il c.d. [Decreto PNRR – bis](#) interviene anche in materia di sanzioni contributive, rispetto alla determinazione della loro misura.

In particolare, la volontà sottesa alle novità introdotte mira a rendere più vantaggiosa la mutuazione da lavoro sommerso a lavoro irregolare, con conseguente attenuazione a partire dal 1° settembre 2024 di alcune previsioni di matrice sanzionatoria.

Tra i passaggi contenuti nell'art. 30 del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19, la mancata applicazione della maggiorazione pari a 5,5 punti percentuali (in via ulteriore alla sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento) in ipotesi di omissioni (il cui ammontare risulti rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie) laddove il versamento risulti effettuato entro centoventi giorni, spontaneamente in unica soluzione e prima di ricevere in tal senso contestazioni.

Viene poi prevista la possibilità di rientrare nel regime sanzionatorio previsto per l'omissione (e non in quello per evasione) in caso di regolarizzazione della trasmissione della denuncia debitoria effettuata in maniera spontanea prima della contestazione (ovvero della richiesta) da parte degli enti impositori, ed in ogni caso entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi.

Master di specializzazione

**Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane**

Scopri di più

## ***Publicato in GU il Decreto PNRR – bis: potenziamento del personale ispettivo***

di Redazione

Il c.d. [Decreto PNRR – bis](#) interviene anche in ottica di potenziamento del personale ispettivo, al fine di rafforzare ulteriormente l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e previdenziale, nonché salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vengono, anzitutto, prorogate sino al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Viene, poi, prevista la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nelle annualità 2024, 2025 e 2026, per un numero massimo di 250 unità da adibire nel Comparto Funzioni centrali, famiglia professionale di Vigilanza tecnica e della salute e sicurezza; ciò senza la necessità di esperire la preventiva procedura di mobilità.

Sempre per le suddette annualità, l'Ispettorato avrà possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche per titoli di esame e su base regionale; ogni candidato potrà presentare domanda per un solo ambito territoriale regionale e per una sola delle posizioni messe a bando.

Seminario di specializzazione

**Deflagranti pronunce in materia retributiva. Analisi e prospettive**

Scopri di più



## ***Obbligo contributivo e rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 gennaio 2024, n. 395, ha stabilito che attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo – stante l'indisponibilità in ogni caso dell'obbligazione contributiva – sull'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso, che il datore di lavoro ha verso l'INPS, soggetto terzo rispetto all'intervenuta conciliazione.



## ***La struttura finanziaria dell'operazione di cessione dello studio professionale***

di MpO & partners

Per comprendere le logiche sottostanti alla struttura dei pagamenti tipicamente concordata per il trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, è essenziale fare prima un richiamo alla sentenza n. 2860/2010 della Corte di Cassazione. Essa, infatti, chiarisce che *“È lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante.”*

Pertanto, il trasferimento oneroso della clientela di uno studio professionale è permesso e legittimo, purché il professionista cedente si impegni attivamente, attraverso specifiche obbligazioni di fare, a facilitare la transizione o, per usare il termine adottato dalla Corte, la “canalizzazione” del rapporto professionale verso il nuovo titolare.

La canalizzazione richiede del tempo, tempo che è funzione sia della quantità dei clienti che della profondità del legame fiduciario presente: un maggiore numero di clienti e una più solida relazione fiduciaria estenderanno il periodo necessario per la transizione del rapporto professionale e, quindi, del passaggio dello studio. In ogni caso, comunque, le transazioni di cessione o aggregazione di studi professionali non possono che completarsi gradualmente nel tempo, e questo approccio graduale le contraddistingue nettamente dalle transazioni M&A aziendali “classiche”. Mentre nel caso dell'M&A aziendale è comune firmare una Lettera di Intenti (LOI), procedere ad una due diligence, effettuare il pagamento e dopodiché le parti procedono indipendentemente, nell'M&A professionale i professionisti coinvolti avviano un vero e proprio percorso congiunto. Questa differenza fondamentale sottolinea l'unicità delle operazioni su studi professionali, dove il tempo e la fiducia giocano ruoli cruciali nella transizione.

Quali sono, dunque, le ripercussioni sul contratto di cessione dello studio e, conseguentemente, sulla struttura dei pagamenti del prezzo di cessione?



1. Occorre prevedere un periodo di affiancamento, durante il quale il Dominus cedente affianca l'acquirente e gli presenta la clientela. Le nostre osservazioni, basate sulle ultime 100 operazioni di acquisizione o aggregazione di studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro gestite da MpO&Partners fino al 31/12/2022, rivelano che il periodo di affiancamento è stato nell'80% dei casi di 12 mesi, nel restante 20% è stato protratto più a lungo ma comunque entro un massimo di 36 mesi.
2. Terminato il periodo di affiancamento, si dovrà verificare quale parte della clientela è stata canalizzata con successo. Tipicamente, nel contratto di cessione dello studio professionale si prevede una verifica dell'attività di canalizzazione attraverso una verifica del fatturato prodotto dalla clientela ceduta dopo un predeterminato intervallo temporale (di norma per i Commercialisti ed i Consulenti del lavoro è mediamente di 12 mesi). Ne consegue che il corrispettivo della cessione, pertanto, non può essere completamente predeterminato ma può subire aggiustamenti a distanza di tempo.

Pertanto, mentre nelle operazioni M&A aziendali è spesso previsto un unico pagamento al *closing* (con una componente di prezzo differito che, se presente, spesso è trascurabile), la struttura finanziaria delle transazioni di studi professionali tipicamente tende a favorire un approccio maggiormente dilazionato, accompagnato da un aggiustamento del prezzo. Le nostre osservazioni, rivelano che nel 80% dei casi l'acconto corrisposto al momento della cessione varia tra il 22% e il 34% del prezzo totale. Il saldo è stato poi dilazionato su un periodo medio di 39 mesi, evidenziando una preferenza per soluzioni di pagamento progressivo in linea con il trasferimento effettivo della clientela.

In conclusione, la peculiarità delle cessioni di studi professionali sta nella loro natura progressiva e fiduciaria, evidenziata dal ricorso a pagamenti dilazionati e meccanismi di aggiustamento del prezzo, legati al successo nella canalizzazione della clientela. Questo implica la necessità di un approccio olistico nelle transazioni, che tenga conto non soltanto delle questioni finanziarie e contrattuali, ma anche delle complesse dinamiche relazionali intrinseche alla cessione. La profonda comprensione di questi aspetti è fondamentale per garantire che l'operazione risulti equa e vantaggiosa per tutte le parti, assicurando al tempo stesso la continuità e l'elevata qualità del servizio ai clienti coinvolti.



**CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO**

